


P.15/C

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...12 GIU. 2014



**D.L. 31 MAGGIO 2014, N.83 - A.C. 2426**  
**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO**  
**SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO**

**Conferenza Unificata**  
**Roma, 12 giugno 2014**

## PROPOSTE DI EMENDAMENTI

### Art. 5

**(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche)**

All'articolo 5, comma 1, lett. f, è sostituito dal seguente:

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  
«, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. **Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50% di 1/26 dello stipendio di base**»;

### Motivazione

L'art. 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni in legge 7 ottobre 2013 n. 112 recita: "*omissis* Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego";

A tale comma sono state aggiunte, dal decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, le seguenti parole: "intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza".

La norma, così come emendata, ha però degli effetti economici abnormi sul personale dipendente dalle fondazioni Liriche-Sinfoniche.

A sostegno di quanto sopra basti pensare che nel comparto enti locali le trattenute ammontano a un massimo giornaliero - riferito alla categoria D stipendio netto pari a circa 1.300 - di Euro 2/giorno, mentre, a parità di stipendio, a un lavoratore dipendente di una Fondazione Lirico-Sinfonica l'applicazione della norma così come prevede il presente D.L. determina una trattenuta pari a circa Euro 20/giorno.

Per queste ragioni, unite al fatto che la definizione di trattamento economico e accessorio dovrebbe essere demandata alla contrattazione, si propone una modifica al testo del citato art. 11 comma 19

Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50% di 1/26 dello stipendio di base.

N.B. Applicando la norma con questa modalità la ritenuta (su questa base di stipendio mensile) passerebbe dai circa 20€/giorno precedenti a circa 5€/giorno e sarebbe comunque superiore a quella dei dipendenti degli Enti locali.



## **Art. 5**

### **(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche)**

**All'articolo 5** è aggiunto un nuovo comma:

“Nell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

### **Motivazione**

Si propone di escludere le Fondazioni Lirico - Sinfoniche dal pagamento dell'Irap, previsto per la prima volta quest'anno, in ragione del cambiamento dei parametri tecnici di ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo. La misura permetterebbe di evitare per le Fondazioni un onere ulteriore stimato in 10-15 mln di euro.



**Art. 5**  
**(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche)**

**All'articolo 5** sono aggiunti nuovi commi:

"6-bis. Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'art. 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.

6-ter . Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, CDP predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6 bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ....."

**Motivazione**


Premesso che il Governo considera strategico lo sviluppo ed il potenziamento del settore culturale ed artistico del Paese come uno dei possibili volani tra l'altro per la ripresa, al fine di riequilibrare la situazione finanziaria particolarmente tesa e costosa delle Fondazioni che non hanno fatto ricorso allo stato di crisi e quindi non hanno beneficiato del sostegno di 25 milioni di interventi in conto economico e da prestiti della Cassa depositi e prestiti per 75 milioni di euro in aumento a 125, al tasso 0,50 si richiede un intervento sempre di Cassa depositi e prestiti con modalità diverse.

Considerato che le fondazioni hanno un fondo di dotazione indisponibile destinato al sostegno delle attività statutarie si potrebbe richiedere a Cassa depositi e prestiti di fare un intervento di almeno 50 mln suddiviso con criteri da definire in favore delle Fondazioni che non hanno dichiarato lo stato di crisi, in conto fondo di dotazione. Questo permetterebbe:

Per le Fondazioni di ottenere una importante iniezione di liquidità che determinerebbe un evidente vantaggio in conto economico per la riduzione degli interessi passivi 2) Alleggerirebbe la pressione delle banche sulle fondazioni con conseguente possibilità di rinegoziare i debiti residui a migliori condizioni e con ulteriore beneficio dei conti economici 3) Si può stimare in almeno 3, - 3,5 mln di euro il risparmio complessivo annuo nei conti economici delle Fondazioni di tale manovra e di conseguenza per la finanza statale che in un modo o nell'altro dovrà sempre far fronte agli impegni delle fondazioni (risparmio che andrebbe a vantaggio della finanza pubblica e che permetterebbe in 10 anni di fatto di restituire fondo di dotazione) 4) Per Cassa depositi e prestiti un intervento come fondo di dotazione non determinerebbe alcun problema di asset di bilancio in quanto nell'attivo potrebbe iscriverne la posta tra tante altre partecipazioni (tale è di fatto) e se ripresa dal bilancio consolidato dello Stato sarebbe neutra sul conto economico annuale



**Prestito.** L'accensione di finanziamenti sotto forma di prestiti in alternativa potrebbe determinare problemi di delibera nei Cda. E' evidente che mancando, in seguito, alle Fondazioni la capacità di generare gli utili necessari per il rimborso del debito, la responsabilità ricadrebbe sugli amministratori nominati in anni seguenti sui quali, però, non ricadrebbe la decisione dell' approvazione del prestito, con il rischio, dunque, di una eventuale azione di responsabilità per illecito ricorso al credito, nei riguardi dei vecchi amministratori.



## Art. 5

### **(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche)**

**All'articolo 5** è aggiunto un nuovo comma:

“Nell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

### **Motivazione**

Si propone di escludere le Fondazioni Lirico - Sinfoniche dal pagamento dell'Irap, che per quest'anno ha avuto una forte impennata, in ragione del cambiamento dei parametri tecnici di ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo.

La norma sull'Irap prevede infatti che non sono imponibili i ricavi “correlati” a costi non deducibili ai fini IRAP. Poiché come noto tutti i costi del personale NON sono deducibili ai fini IRAP e il 65% del contributo dello Stato alle Fondazioni liriche era finora correlato al costo del lavoro, tale quota del contributo non è mai stata assoggettata all'imposta.

Ora che il regolamento di ripartizione del FUS non prevede più la correlazione tra il contributo e con il costo del personale, in assenza di altre norme, l'IRAP aumenterà fino a 2-3 volte l'imposta finora pagata. La misura permetterebbe di evitare per le Fondazioni un onere ulteriore stimato in 10-15 mln di euro.



#### **Art. 7**

**(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali)**

**All'articolo 7 comma 2**, nel comma 4 ter) da aggiungere, dopo "periferie urbane" inserire " , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata".

#### **Motivazione**

L'emendamento è teso a salvaguardare le singole prerogative di Regioni e Comuni così come previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 7**

**(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali)**

**All'articolo 7** aggiungere alla fine un nuovo comma 5):

"5. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi."

#### **Motivazione**

Vista l'importanza che il comparto della musica dal vivo ha acquisito nel campo delle produzioni artistiche, giovanili e non, sia per quanto riguarda la valenza economica e occupazionale, sia per quello che riguarda lo sviluppo delle capacità artistiche e creative del nostro Paese, si propone una misura e di semplificazione amministrativa e di incentivo economico (di circa 15-200 euro a concerto), senza oneri per lo Stato, rivolta agli organizzatori di eventi musicali di piccole dimensioni - fra cui molto spesso, direttamente o indirettamente, figurano i Comuni. Occorre anche tenere presente che, per le modalità attuali di ripartizione dei proventi Siae, quelli relativi ai "concertini" non sono ripartiti fra gli effettivi aventi diritto ma inseriti in una macro voce che viene utilizzata per le spese di finanziamento e per una ripartizione a campione. La misura era stata proposta dall'Anci in sede di conversione del decreto "Valore Cultura", e a suo favore si erano espressi i parlamentari di tutte le forze politiche (e anche, nel corso delle discussioni, il ministro Bray), ma non si è riusciti ad inserirla nel testo finale.

**Sul tema del pagamento dei diritti d'autore per gli spettacoli organizzati direttamente dai Comuni**, si segnalano difficoltà sempre maggiori sull'intero territorio nazionale, che derivano dalle richieste sempre più pressanti degli uffici Siae locali di assoggettare al pagamento anche le sponsorizzazioni da soggetti privati e i contributi provenienti da enti pubblici, facendo così lievitare in maniera notevole i costi delle manifestazioni. A questo proposito, l'Anci auspica un intervento del Governo o del Parlamento che regolamenti l'argomento e delimiti la discrezionalità della Siae, anche per evitare che l'aumento dei costi, a maggior ragione in un momento di difficoltà economiche diffuse, abbia come conseguenza la riduzione dell'offerta culturale per i cittadini.



**Art. 7**  
**(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali)**

**All'articolo 7** aggiungere alla fine un nuovo comma 6):

"6. All'Art. 4 punto 1) lettera b del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, dopo il periodo "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone,

aggiungere

**"non necessita il parere sul progetto e"**

**Motivazione**

Gli eventi di pubblico spettacolo previsti negli articoli 68,69,71 del TULPS, modificati dal Decreto legge n.91/2013 convertito con L. n.112 del 7/10/2013, non necessitano più di licenza ai sensi di detti articoli, ma solo una segnalazione certificata di inizio attività. Considerato però che l'art. 80 è rimasto invariato, per detti eventi occorre comunque il parere sul progetto della commissione tecnica (Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ) con le procedure del Art. 4 D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 in attuazione del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

Pertanto considerato che il Decreto legge n.91/2013 convertito con L. n.112 del 7/10/2013 non modifica l'art.80 del TULPS ed il suo regolamento di esecuzione, per ottenere una reale semplificazione degli eventi previsti nel Decreto legge n.91/201, occorre inserire dopo il penultimo capoverso dell'art 141 del regolamento 635 il testo proposto nell'emendamento.



## Art 7

### (Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali)

All'articolo 7 comma 2, aggiungere il seguente punto c)

c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'Intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare.

### Motivazione

Si propone di istituire un Fondo nazionale per la promozione della lettura, finalizzato a finanziare progetti specificamente rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare e alle aree del Paese dove le percentuali di lettori sono più basse.

Se le risorse provenienti dalla "riserva del 3%" del Fondo per le infrastrutture fossero utilizzabili solo come spese per investimenti, l'emendamento potrebbe essere modificato per finanziare interventi a favore delle biblioteche di pubblica lettura nelle aree del Paese con più bassi tassi di lettura.



### **Art. 13.**

*(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica).*

Aggiungere il seguente comma:

0. Al fine di incentivare nuova imprenditorialità nel settore turistico, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite funzioni di coordinamento della promozione imprenditoriale turistica territoriale, dall'orientamento allo sviluppo di impresa sino all'avvio concreto delle singole attività turistiche.

al **comma 1** dopo le parole : Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività; aggiungere le seguenti:

" da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,"

### **Motivazione**

La modifica potrebbe costituire i prodromi favorevoli di un cambio di prospettiva per i SUAP secondo la nostra proposta contenuta nel documento sulla semplificazione consegnato recentemente al Minsitero Funzione pubblica e semplificazioni. Infatti, il Suap deve essere capace di imprimere sviluppo non già (e non solo) rispondendo a bisogni esterni (come evadere una pratica amministrativa nel minor tempo possibile) ma occorre spingersi sino a indurre nuovi bisogni nell'utenza: ciò avverrebbe qualora vi fosse all'interno della struttura organizzativa del SUAP un efficiente sistema di orientamento finalizzato a fornire le informazioni e gli indirizzi utili alla nascita di nuove imprese. A tale proposito già si sono sviluppati in ambiti territoriali circoscritti iniziative in tal senso in particolare in campo turistico.



## **Inserire un nuovo articolo**

*(Introduzione dei Piani di sviluppo turistico del territorio)*

1. Nel quadro delle azioni previste dal presente decreto, particolare rilievo assumono gli interventi e gli strumenti per la valorizzazione e promozione culturale e turistica dei territori, da perseguire attraverso l'intervento diretto degli enti locali. Si prevede pertanto la possibilità da parte dei Comuni, singoli o in forma associata, di dotarsi di un Piano di sviluppo turistico del territorio al fine di definire la pianificazione del sistema turistico comunale.
2. Il Piano di cui al comma 1 include l'analisi della domanda e dell'offerta turistica nel territorio comunale, definisce il programma di valorizzazione e promozione turistica dei beni culturali, ambientali e delle tradizioni locali dei Comuni, nonché i servizi di accoglienza ricettiva; individua i servizi generali e le infrastrutture necessari per lo sviluppo turistico del territorio comunale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico. Il Fondo, ripartito tra le Regioni sulla base di criteri definiti con intesa di Conferenza unificata, finanzia le azioni di sviluppo turistico definite nei Piani di sviluppo turistico del territorio adottati dai Comuni. Le Regioni con le risorse del Fondo, finanziano i Comuni per la elaborazione del Piano. I Comuni, anche con il supporto delle loro associazioni di rappresentanza, promuovono corsi di formazione per amministratori, dipendenti comunali e soggetti privati, al fine di favorire l'acquisizione di capacità tecniche e operative per la piena attuazione dei Piani di sviluppo turistico del territorio.
4. Le Regioni potranno prevedere incrementi volumetrici non superiori al 10% rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti e purché compatibili con i vincoli ambientali e paesaggistici, per gli immobili destinati al miglioramento dei servizi di accoglienza ricettiva o funzionali al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione e sviluppo delle risorse turistiche, culturali e ambientali definiti nel Piano di sviluppo turistico del territorio. Potrà essere prevista la variazione della destinazione d'uso di volumetrie esistenti o già previste dai Piani urbanistici comunali, fatta salva la verifica degli standard richiesti.

### **Motivazione**

*Al fine di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile ed integrato dei territori, soprattutto quelli minori, non interessati dai grandi flussi di visitatori e che possono rappresentare le destinazioni su cui investire nel prossimo futuro, occorre dotare i Comuni di efficaci strumenti di programmazione anche in chiave turistica. Si propone pertanto che le amministrazioni locali, nell'ambito dei propri piani urbanistici, realizzino dei Piani di valorizzazione turistica del territorio. Ciascun Piano dovrà includere l'analisi della domanda e offerta turistica e il Programma di Valorizzazione e Promozione Turistica dei Beni Culturali, Ambientali e Tradizionali dei Comuni, nonché il quadro dei Servizi necessari di accoglienza ricettiva e generali, incluse le infrastrutture.*

